

Art. 602-ter - Circostanze aggravanti (1)

a cura di Vincenzo Giuseppe Giglio

1. La pena per i reati previsti dagli articoli 600, 601 e 602 è aumentata da un terzo alla metà:
 - a) se la persona offesa è minore degli anni diciotto;
 - b) se i fatti sono diretti allo sfruttamento della prostituzione o al fine di sottoporre la persona offesa al prelievo di organi;
 - c) se dal fatto deriva un grave pericolo per la vita o l'integrità fisica o psichica della persona offesa.
2. Se i fatti previsti dal titolo VII, capo III, del presente libro sono commessi al fine di realizzare od agevolare i delitti di cui agli articoli 600, 601 e 602, le pene ivi previste sono aumentate da un terzo alla metà.
3. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso con violenza o minaccia (2).
4. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter, primo comma, e 600-quinquies, la pena è aumentata da un terzo alla metà se il fatto è commesso approfittando della situazione di necessità del minore (3).
5. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo e secondo comma, 600-ter e 600-quinquies, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni sedici (4).
6. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché, se il fatto è commesso in danno di un minore degli anni diciotto, dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso da un ascendente, dal genitore adottivo, o dal loro coniuge o convivente, dal coniuge o da affini entro il secondo grado, da parenti fino al quarto grado collaterale, dal tutore o da persona a cui il minore è stato affidato per ragioni di cura, educazione, istruzione, vigilanza, custodia, lavoro, ovvero da pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio nell'esercizio delle loro funzioni ovvero ancora se è commesso in danno di un minore in stato di infermità o minorazione psichica, naturale o provocata (5).
7. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, primo comma, e 600-ter, nonché dagli articoli 600, 601 e 602, la pena è aumentata dalla metà ai due terzi se il fatto è commesso mediante somministrazione di sostanze alcoliche, narcotiche, stupefacenti o comunque pregiudizievoli per la salute fisica o psichica del minore, ovvero se è commesso nei confronti di tre o più persone (6).
8. Nei casi previsti dagli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quater.1. e 600-quinquies, la pena è aumentata.
 - a) se il reato è commesso da più persone riunite;
 - b) se il reato è commesso da persona che fa parte di un'associazione per delinquere e al fine di agevolare l'attività;
 - c) se il reato è commesso con violenze gravi o se dal fatto deriva al minore, a causa della reiterazione delle condotte, un pregiudizio grave (7).

9. Le pene previste per i reati di cui al comma precedente sono aumentate in misura non eccedente i due terzi nei casi in cui gli stessi siano compiuti con l'utilizzo di mezzi atti ad impedire l'identificazione dei dati di accesso alle reti telematiche (8).

10. Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le circostanze aggravanti di cui alla presente sezione, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti (9).

(1) Articolo aggiunto dalla lettera d) del comma 1 dell'art. 3, L. 108/2010.

(2) Comma aggiunto dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 4, L. 172/2012.

(3) Comma aggiunto dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 4, L. 172/2012.

(4) Comma aggiunto dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 4, L. 172/2012.

(5) Comma aggiunto dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 4, L. 172/2012.

(6) Comma aggiunto dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 4, L. 172/2012.

(7) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, DLGS 39/2014.

(8) Comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, DLGS 39/2014.

(9) Comma aggiunto dalla lettera o) del comma 1 dell'art. 4, L. 172/2012.

Rassegna di giurisprudenza

Non risultano precedenti significativi in termini.